



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,

ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti

pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR, e alle linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi del comune di Gallio, BP 2019/2021 e Rendiconto 2019 – con Deliberazione 56/2022/PRSE la Sezione accertava: 1) la tardiva trasmissione alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019, raccomandando l'osservanza degli additati principi giuridici; 2) il risultato negativo della gestione di competenza cosiddetta *“pura”*

(accertamenti meno impegni, senza i fondi pluriennali vincolati – fpv), raccomandando un monitoraggio puntuale degli equilibri sia in fase di programmazione che di rendicontazione; 3) l'assenza della componente vincolata del risultato di amministrazione, richiamando l'osservanza dei corrispondenti principi giurisprudenziali; 4) il tasso di riscossione dei residui attivi dei titoli III e IV e della competenza dei titoli I e III non particolarmente elevato, rappresentando all'amministrazione comunale l'attivazione del corrispondente adeguato monitoraggio e l'adozione di misure utili ad incrementare l'attività di riscossione; 5) la non elevata percentuale di realizzo in materia di recupero dell'evasione tributaria, raccomandando di attivare ogni azione organizzativa volta a migliorare i risultati; 6) la tardiva approvazione del piano della performance, adottato con provvedimento del 30/08/2019, organicamente unificato nel Peg adottato in data 31/12/2018, raccomandando la puntuale adozione dei documenti di programmazione.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e al rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del ridotto comune di Gallio (VI), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiate dalle seguenti tabelle. Con nota prot. 7119 del 26/10/2022 sono stati chiesti specifici ragguagli di cui si darà conti nei singoli paragrafi.

BP 2020-2022 – RENDICONTO 2020

TERMINI TRASMISSIONE A BDAP

I dati del preventivo 2020-2022 sono stati trasmessi alla BDAP in data 11/10/2021 anziché entro il 30/11/2020. I dati del consuntivo 2020 sono stati trasmessi alla BDAP in data 12/10/2021 anziché entro il 30/06/2021. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale, con nota acquisita al protocollo Cdc n. 551 del 30/1/23, ha replicato che *“l'invio alla BDAP è avvenuto in ritardo, ma è stato rispettato il divieto di assunzioni di personale nel periodo di inadempimento”*. La Sezione, nel prendere atto del rispetto del vincolo assunzionale, richiama il proprio precedente (Delibera 119/2021/PRSP) relativo all'*importanza della correttezza dei flussi informativi nella predetta Banca dati unitaria e nelle altre banche dati pubbliche nonché sulle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili, e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento.- Quanto al primo aspetto, va ricordato che in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, “tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o*

approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie" (*Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR*).- *Quanto al secondo degli aspetti considerati, l'intervenuta novella legislativa stabilisce che: "Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019"- In conseguenza, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l'inadempimento incidono non solo sul versante della capacità assunzionale ma, anche, su quello delle entrate".*

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28.04.2021 con le seguenti risultanze:

EQUILIBRI DI BILANCIO	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	261.972,10
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	317.183,11
Risultato di competenza (W/1)	579.155,21
Equilibrio di bilancio (w/2)	261.982,19
Equilibrio complessivo (w/3)	371.296,50

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

I valori suesposti sono stati confermati dall'Ente in sede istruttoria, posto che erano emersi minimali disallineamenti tra gli stessi ed i dati caricati in BDAP. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di

entrata e di spesa, permane positivo e pari a € 1.992.085,62 (dati BDAP). L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per € 448.012,32 per spese di investimento. All'esito di specifica richiesta, l'amministrazione ha replicato che *“gli equilibri di bilancio e il risultato di amministrazione corretti sono quelli riportati nella delibera di C.C. 12 del 28.04.2021, che trovano riscontro anche nella relazione del Revisore del 23 Marzo 2021. Il disallineamento di € 350,25 riguarda un residuo attivo incassato nel corso dell'anno 2020, non correttamente riportato nella trasmissione BDAP del 22.02.2022. La trasmissione BDAP del rendiconto 2020 e 2021 non ha comunque registrato anomalie”*. La Sezione prende atto.

SEZIONE QUESTIONARIO RELATIVA AGLI EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA (PAG. 6):

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020. L'Ente dichiara di non aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale poiché non *“ricorre la fattispecie”*. Nella certificazione Covid-19 trasmessa al MEF in data 17/05/2021 risultano, invece, indicate minori spese derivanti da covid-19 per € 22.601,00. In sede istruttoria, come di seguito verrà riportato, l'Ente ha confermato il dato relativo alle minori spese, pari ad € 22.601,00, precisando di non aver correttamente interpretato il quesito presente nel questionario. L'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020. In relazione alla corretta contabilizzazione ed utilizzo delle somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui, viene dichiarato che *“non ricorre fattispecie”*. Dalla relazione sulla gestione si rileva che: *L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Sono vincolate risorse per € 105.705,65 a copertura di minori entrate relative all'anno 2020, in particolar modo tributarie, in fase di definizione.*

In sede istruttoria, sono stati richiesti i seguenti ragguagli: 1) nell'apposita sezione del questionario l'Ente ha dichiarato di non aver applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale in quanto *“non ne ricorreva la fattispecie”*. Nella certificazione Covid-19 trasmessa al MEF in data 17.05.2021 (fonte: data base WAREHOUSE di RGS) risultano indicate minori spese 2020 "COVID-19" per € 22.601,00.; 2) in collegamento con il precedente punto, considerato che il rendiconto di gestione 2020 è stato approvato il 28.04.2021 e la certificazione Covid-19 risulta trasmessa al Mef il 17.05.2021, è stato chiesto di indicare se, successivamente

all'approvazione del rendiconto, l'ente abbia provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli, e se gli allegati del rendiconto 2020, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato (a/2)), come riportati nell'ultima versione trasmessa alla BDAP, risultino aggiornati e possano pertanto considerarsi definitivi e coerenti con i dati della certificazione; 3) è stato richiesto, infine, di indicare i vincoli apposti al risultato di amministrazione correlati alla certificazione covid19 e come l'Ente ne abbia determinato l'ammontare e di confermare che le risorse sono state utilizzate per le finalità cui sono state assegnate o qualora non utilizzate, di confermare che le stesse siano confluite nel risultato di amministrazione e si sia provveduto all'iscrizione dei vincoli di legge. Nei termini seguenti è stata la replica dell'amministrazione comunale: *“Si tratta di una errata interpretazione della domanda del questionario del Revisore, in quanto la somma di €. 22.601,00 riguarda le minori spese sostenute per la mensa scolastica che sono state correttamente indicate nella certificazione Covid trasmessa al MEF. Successivamente all'approvazione del rendiconto 2020 in data 28.04.2021 il Comune di Gallio non ha provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli derivanti da trasferimenti indicati nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad €. 317.173,02. Tale somma è stata determinata tenendo conto delle risorse assegnate al Comune di Gallio, detratte le minori entrate al netto delle minori spese e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato con ristori specifici. Si conferma che le risorse assegnate sono state utilizzate per le finalità per cui sono state assegnate”*. La Sezione prende atto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa al 31/12	2.212.439,45
Residui attivi	5.044.778,22
Residui passivi	4.208.159,99
FPV per spese correnti	78.679,68
FPV per spese in conto capitale	1.879.891,83
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A)	1.090.486,17
Totale accantonamenti	270.916,27
Di cui: FCDE	215.809,65
Totale parte vincolata	317.173,02
Totale parte destinata agli investimenti	179.083,90
Totale parte libera	323.312,98

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 215.809,65 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE rispetto ai residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 6,90%), dal fondo contenzioso pari a € 25.000,00 e da altri accantonamenti pari a € 30.106,62 (indennità fine mandato del sindaco, rinnovi contrattuali); 2) non sono stati effettuati accantonamenti al fondo perdite società partecipate in quanto *“non sussiste la fattispecie”*. Quanto a disallineamenti tra i dati BDAP e la delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione, si rimanda a

quanto precisato in sede di equilibri.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.515.637,25	2.213.009,71	87,97%
Tit.1 competenza	4.379.627,17	2.181.506,22	49,81%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	712.257,13	412.776,98	57,95%
Tit.3 competenza	1.019.900,59	690.677,70	67,72%

La riscossione dei residui del titolo I appare soddisfacente. La riscossione delle entrate di competenza del titolo I e dei residui del titolo III appare migliorabile. All'esito di specifica richiesta sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato che *“per quanto riguarda la riscossione delle entrate di competenza del titolo primo si comunica quanta segue: Il Comune di Gallio in quanto turistico e quindi con molte seconde case dall'anno 2013 provvede ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Per l'anno 2020 la somma dovuta a titolo di Fondo di solidarietà Comunale è stata pari ad €. 1.566.065,85 la cui regolarizzazione contabile (giro contabile interno con pagamento nel capitolo apposito e incasso nel capitolo dell'IMU) è avvenuta nel 2021 sulla gestione dei residui a dati definitivi comunicati dal Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda invece la riscossione dei residui del titolo terzo la difficoltà è determinata dai fitti reali di fabbricati e dai fitti di areali per la pratica dello sci. La percentuale di riscossione è leggermente migliorata con il rendiconto 2021 attestandosi al 60,62%. Si precisa comunque che le somme non incassate vengono messe a ruolo per la riscossione coattiva entro i termini di prescrizione e il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta essere consistente”*.

RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO: IMU

Nella sezione dedicata del questionario (pag. 14) si rileva quanto segue. L'Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n.160/2016; il competente Ufficio dell'Ente ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all'art. 1, co 792, lett. b), legge n.160/2019; l'Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019; la riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente; l'Ente dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito. Infine, dalla tabella di pagina 15 del questionario, riportante i volumi di accertamento fiscale e le relative

riscossioni nel quadriennio 2017-2020, il tasso di realizzo nel quadriennio presenta valori intermedi, attestandosi su una percentuale di c.a. il 59%.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	2.212.439,45
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	58.717,45
Tempestività dei pagamenti	4,48

Il fondo cassa risulta in incremento rispetto all'esercizio precedente. L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. In relazione alla cassa vincolata, nel questionario non vengono indicati vincoli, mentre nel Parere del Revisore Unico risultano pari a € 58.717,45. All'esito di specifica richiesta in materia di Cassa Vincolata, l'amministrazione ha confermato *"l'importo indicato nel parere del Revisore Unico"*.

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione *"amministrazione trasparente"* del sito internet comunale espone un valore positivo evidenziando, mediamente, un leggero ritardo nei pagamenti. La Sezione richiama il principio della giurisprudenza (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 11/2020/PRSP) per cui: *"Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale (Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib. 6/2020/PRSP)*. In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori (Corte dei conti, controllo Veneto, 101/2020/FRG/Regione Veneto).

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.028.678,60

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 D. Lgs. 267/2000. Nell'esercizio considerato non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016. L'Ente non ha contratti di finanza derivata.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

L'Ente ha approvato il Piano della performance, unificato organicamente al piano degli obiettivi nel PEG, in data 22 aprile 2020, ossia in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 169, comma 3 bis- TUEL. All'esito di specifico quesito sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato che *"Seppur in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 169, comma 3 bis - TUEL il piano della performance è stato attuato"*

da parte di ogni singolo Responsabile con ottime percentuali di raggiungimento, come risultante dalle relazioni del nucleo di valutazione dell'Ente”.

Sul punto in esame, è necessario evidenziare che il “*Piano della performance*” si inquadra nell’ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell’ente territoriale e locale. Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, al relativo paragrafo 4.2 dedicato agli strumenti della programmazione degli enti locali, stabilisce, infatti, alla relativa lett. d) che “*(...) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio*” debba considerarsi espressamente uno degli strumenti di programmazione dell’ente locale. Conseguentemente, preliminarmente alla individuazione del perimetro normativo, si debba tener conto che tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell’ente locale, intesa quindi come attività prodromica che deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia. L’adozione del “*Piano della performance*” è attività regolamentata in via principale, dalle disposizioni in combinato disposto di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e all’art. 169, co.3 e 3-bis del D. Lgs. 267/2000. In particolare, l’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che “*(...) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: - a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*”

In seguito, la norma ordinaria fornisce precisazioni al relativo co. 1-bis, come inserito dall’art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, affermando che “*(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo*”. Per l’ente locale quindi, per espresso richiamo della norma e in parziale deroga della norma generale di cui al co. 1, il piano della performance viene regolamentato dall’art. 169, co. 3-bis, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “*(...) il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG*.” Ulteriormente, l’art.169, co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “*(...) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi*.” Infine, l’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che “*(...)*

L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.”. È opportuno osservare come la disposizione contenuta nell'art. 169, co. 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'art.10, co. 1 del D. Lgs. 150/2009, nell'evidenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (cfr. Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

In ambito più generale, l'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli EE.LL.), richiama le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D.Lgs. 150/2009 ai sensi delle quali grava l'obbligo di “(...) *di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)*”.

Si ricordano, infine, le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali “(...) *In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica*” (cfr., in generale, Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020

del Comune di Gallio (VI), con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva:

- 1) rileva la tardiva trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020, raccomandando il rispetto delle scadenze normative;
- 2) evidenzia la migliorabilità della percentuale di riscossione dei residui attivi del titolo III e delle entrate di competenza del titolo I, raccomandando all'amministrazione comunale un attento monitoraggio e l'attivazione di azioni organizzative dirette a migliorare i risultati gestionali su tale versante;
- 3) rileva la positività del dato relativo ai termini di pagamento, rappresentando l'attivazione delle opportune misure correttive;
- 4) riscontra la tardiva approvazione del piano della performance organicamente unificato nel PEG, con rinnovo della raccomandazione già formulata con deliberazione 56/2022/PRSE.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gallio (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini